

RACCOLTA INFORMAZIONI PAGAMENTO CANONI RADIOAMATORIALI

D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447

Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato.

.../...

Art. 5

Autorizzazione generale

1. Un'autorizzazione generale e' necessaria nel caso di:

.../...

b) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:

1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le **stazioni di radioamatore** nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 41, comma 1;

...../.....

Art. 34

Tipi di autorizzazione

1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.

2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.

3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt.

Art. 35

Requisiti

1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:

a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;

b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;

c) sia in possesso della relativa patente;

d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 36

Dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, riguarda:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;

RACCOLTA INFORMAZIONI PAGAMENTO CANONI RADIOAMATORIALI

- b) indicazione della sede dell'impianto;
- c) gli estremi della patente di operatore;
- d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
- e) il nominativo già acquisito, come disposto dall'articolo 37, comma 2;
- f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35.

2. Alla dichiarazione sono allegate:

a) **l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;**

b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 37

Nominativo

1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 01/8/2003 n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

Publicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

...../.....

104. Attività soggette ad autorizzazione generale.

1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:

...../.....

c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:

1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare **appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore** nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;

...../.....

107. Autorizzazione generale.

...../.....

9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18 (*modello obsoleto*).

...../.....

116. Contributi.

1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107, sono riportati nell'allegato n. 25.

RACCOLTA INFORMAZIONI PAGAMENTO CANONI RADIOAMATORIALI

Capo VII – Radioamatori

134. *Attività di radioamatore.*

1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26.
4. È libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.

135. *Tipi di autorizzazione.*

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con D.M. 1° dicembre 1990 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.

Allegato n. 25

Articolo 2 *Modalità di pagamento.*

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
 - b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
 - c) accredito bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.

Articolo 3

Termini per il pagamento e attestazione.

1. Il pagamento dei contributi è comprovato:
 - a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:

RACCOLTA INFORMAZIONI PAGAMENTO CANONI RADIOAMATORIALI

- 1) per istruttoria, a corredo della domanda;
- 2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;

b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37.

2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Allegato n. 26

Articolo 18

Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale.

1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere:

a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002;

b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001.

2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.

3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.

Articolo 35

Radioamatori.

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di **euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A** e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

RACCOLTA INFORMAZIONI PAGAMENTO CANONI RADIOAMATORIALI

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 2005.

Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo 1. agosto 2003, n. 259
concernente l'adeguamento della normativa tecnica
relativa all'esercizio della attivita' radioamatoriale.
(Pubblicato sulla GU del 24/08/2005)

ART. 1

(Patente)

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse;
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" **vengono unificate nell'unica patente di classe A.**

ART. 2

(Esami)

1. In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

ART. 3

(Nominativo)

- 1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi** fatta salva la possibilità per i titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.